



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 92 del 16.10.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] con sede in Melissano alla Via [REDACTED] Ricorso contro decisione della CPA di cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì sedici del mese di ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L. n. 46/90;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la relazione del Responsabile del procedimento



Considerato che:

- In data 9.6.2006, con nota n. 3689, la CPA di Lecce contestava al Sig. [REDACTED] con sede in Melissano alla Via [REDACTED] il possesso dei requisiti artigiani di cui agli artt. 2 e 3 della Legge n. 443/85, poiché il medesimo risultava amministratore unico e responsabile tecnico per la lett. F art. 1 L. 46/90, di s.r.l. non artigiana;
- In data 19.7.2006, il Sig. [REDACTED] presentava memoria difensiva e chiedeva di essere ascoltato;
- Nella seduta del 28.9.2006, il Sig. [REDACTED], veniva ascoltato in Commissione;
- Con nota del 22.12.2006 n. 6654, veniva comunicato al Sig. [REDACTED] la decisione di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane, assunta nella seduta del 14.12.2006, senza specificare né Autorità né termini per proporre ricorso;
- Tale mancanza veniva fatta valere dal Sig. [REDACTED] per mezzo dello studio legale [REDACTED], attraverso memoria per riesame in autotutela;
- Nella seduta del 22.11.2007, la CPA riattivava la posizione in Albo del Sig. [REDACTED], contestandone contemporaneamente i requisiti artigiani, per essere lo stesso sempre Amministratore unico e Responsabile tecnico della [REDACTED];
- In data 16.1.2008, perveniva da parte del Sig. [REDACTED] alla CPA, memoria difensiva e richiesta di audizione;
- Nella seduta del 6.3.2008, visto il Parere espresso dalla Commissione Regionale per l'Artigianato in data 18.2.2008, la CPA di Lecce deliberava di cancellare il Sig. [REDACTED] dall'Albo Imprese Artigiane a far data dal 23.5.2001, in quanto il medesimo ricopriva anche la carica di amministratore unico e responsabile tecnico di s.r.l. non artigiana, notificando all'interessato la decisione che veniva accusata in ricezione in data 22.5.2008;

- In data 7.7.2008, il Sig. [REDACTED], rappresentato dall'Avv. [REDACTED] con studio in [REDACTED], proponeva ricorso alla Commissione Regionale, motivando in fatto che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della L. 443/85, in quanto svolge prevalentemente con l'apporto del proprio lavoro manuale e gestionale l'attività di impresa artigiana, mentre l'art. 3 della medesima legge quadro non preclude che possa essere svolta altra attività non artigiana, ritenendo inconfutabile l'attività artigiana, data dal confronto del volume di affari tra impresa artigiana e responsabile tecnico di s.r.l., che non viene prodotto in atti;

Ritenuto che:

nella seduta del 13.5 2008, questa Commissione esprimeva parere sulla possibilità per il titolare di impresa artigiana di essere Amministratore unico e Responsabile tecnico di Società a r.l. che qui si riporta integralmente:

"1) Per quanto riguarda la funzione di Amministratore Unico di s.r.l.

- *Poiché la legge n. 443/85 preclude solo la coesistenza di due imprese artigiane in capo allo stesso soggetto, ne deriva che è teoricamente possibile che un soggetto possa essere titolare di impresa artigiana e svolgere anche altra attività a meno che, l'attività non artigiana, sia tale da pregiudicare il carattere di professionalità prevista dall'art. 2 della predetta legge 443/85.*
 - *Se l'attività svolta dall'amministratore unico, sia tale da comportare un rapporto continuativo e collaborativo, si profilerebbe un rapporto di immedesimazione organica, equiparabile sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore così come ritenuto da costante giurisprudenza, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società..*
 - *In questo caso, il titolare dell'impresa artigiana individuale, perderebbe i requisiti previsti dal precitato art. 2, comma 1 della legge 443/85, con la conseguenza di vedersi cancellare dall'Albo delle Imprese Artigiane;*
- 2) per quanto riguarda la funzione di Responsabile tecnico di s.r.l.:*

- le circolari ministeriali, hanno più volte ed esaustivamente, affrontato il problema della natura del Responsabile Tecnico. Tale figura, ha natura di preposto nel rapporto con l'impresa. Questo concetto, che il Ministero ha definito di immedesimazione, si concretizza in una forma di collaborazione che consente al Responsabile tecnico, di agire in nome e per conto dell'impresa medesima, obbligandolo con riferimento agli aspetti tecnici sul piano civile. Il preposto Responsabile tecnico surroga l'imprenditore nell'esercizio materiale delle attività tecniche. Questa condizione, fa sì che il responsabile tecnico deve essere sempre presente, al fine anche di superare criticità di natura tecnica che si potrebbero presentare durante lo svolgimento dell'attività. Tale assunto è stato ribadito anche dal D.M. n. 37/08, art. 3, comma due, che testualmente recita "il responsabile tecnico... svolge funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa" La nomina di responsabile tecnico nella s.r.l. è in contrasto con la titolarità e la responsabilità tecnica dell'impresa artigiana in virtù del rapporto d'immedesimazione intercorrente tra questi e l'impresa. L'imprenditore artigiano individuale, perde i requisiti di imprenditore artigiano previsto dal 1 comma dell'art. 2 della legge 443/85";



P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

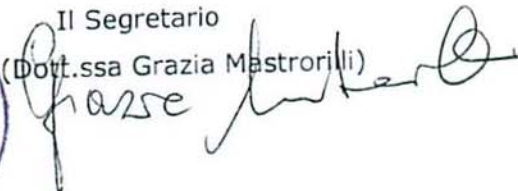
- Di respingere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] con sede in Melissano alla [REDACTED]

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. 4 facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroioli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

